



Come cambia la legittima difesa?

Autore : Redazione

Data: 08/03/2019

Ecco qualche esempio per comprendere la nuova legittima difesa domiciliare e per capire quando sarà consentito al padrone di casa sparare in presenza di un ladro.

Come cambia la legittima difesa? Se lo chiedono ormai in molti visto che il



Parlamento ha modificato il Codice penale ampliando le ipotesi che consentiranno a chi viene aggredito di reagire all'offesa tutelando sé o il proprio patrimonio da malintenzionati. La riforma è stata avvertita come necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini soprattutto nelle loro abitazioni e in special modo la notte, quando le aggressioni sono più frequenti ed è più difficile invocare il soccorso di qualcuno.

Volendo sintetizzare **come cambia la legittima difesa** possiamo dire che la riforma prevede l'ampliamento delle ipotesi escluse dalla responsabilità penale con riferimento alle condotte che reagiscano alle violazioni di domicilio comportanti un pericolo per la vita, l'integrità fisica, la libertà personale o sessuale.

Lasciando al nostro approfondimento ogni maggiore chiarimento su **come cambia la legittima difesa** (leggi [La nuova legittima difesa](#)), in questa sede possiamo sinteticamente dire – per chi vuole un'informazione rapida e agevole – che, in base alla riforma, si considera sempre proporzionata la difesa quando si tratti di violazione di domicilio. A proposito di violazione di domicilio (da intendere in senso allargato, anche ufficio, azienda, negozio) la difesa sarà «sempre» legittima se posta in essere per respingere un'intrusione violenta, o con minaccia o uso di armi o altri mezzi di coazione fisica. Anche questi presupposti dovranno essere vagliati dal magistrato inquirente e, nel caso di esercizio dell'azione penale, dal giudice preliminare o dibattimentale. L'«eccesso colposo» viene neutralizzato se chi ha esagerato nella difesa domiciliare lo ha fatto per il «grave turbamento» provocatogli dal pericolo in atto.

Viene quindi considerata **legittima difesa** la condotta del padrone di casa che impugni le armi per difendere sé o casa propria, ma purché successiva a un'aggressione domiciliare che metta in pericolo la propria o l'altrui incolumità oppure anche il suo patrimonio (ad esempio il ladro che si impossessa dei soldi nella cassaforte o dei gioielli), ma in quest'ultimo caso solo se c'è anche pericolo di un'aggressione fisica (ad esempio il ladro che minacci con un coltello al collo il padrone di casa se non gli apre la cassaforte o non gli dice dove sono nascosti i preziosi).

Nella **legittima difesa domiciliare** è sempre esclusa la colpa di chi spara se l'errore, in situazioni di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale, è conseguenza di un **grave turbamento psichico** causato dall'aggressore. Quindi, l'ombra nascosta nel corridoio, benché intenta solo a rubare, ma tale da far credere che ci sia il rischio di un'aggressione fisica, consente al proprietario di casa di prendere un'arma e sparare.



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando è dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato.